



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 20 novembre 2019 n.13

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 2, comma 2, della Legge 29 marzo 2019 n.57;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta del 5 novembre 2019;

Visto l'articolo 22 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 che consente la deroga alle norme sull'adozione di atti in regime di ordinaria amministrazione nel caso in cui l'atto si renda necessario e urgente nell'interesse della Repubblica o sia obbligatorio e vincolato nei tempi dalla legge;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2 DELLA LEGGE 29 MARZO 2019 N. 57 - MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA E L'ATTIVITÀ DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

1. . Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della Legge 29 marzo 2019 n. 57.
2. In aggiunta, ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "Comitato per le Sanzioni 1718": il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1718 (2006);
 - b) "Comitato per le Sanzioni 1988": il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1988 (2011);
 - c) "Comitato per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida": il Comitato istituito ai sensi delle risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015).

Art. 2

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento detta norme volte ad integrare le disposizioni della Legge n.57/2019, in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite:
 - a) 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015) e successive risoluzioni, in materia di contrasto al terrorismo e al suo finanziamento;
 - b) 1718 (2006) e successive risoluzioni e 2231 (2015), in materia di contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al suo finanziamento.
2. Il presente regolamento definisce:
 - a) criteri per proporre la designazione di individui, gruppi o entità ai competenti organismi delle Nazioni Unite;
 - b) specifici casi di richieste di esenzione e altre deroghe agli effetti del congelamento;
 - c) specifici casi di richieste di cancellazione dalle liste delle Nazioni Unite.

TITOLO II**CRITERI PER PROPORRE LE DESIGNAZIONI****Art. 3**

(Criteri per le proposte di designazione ai sensi delle risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015) e successive risoluzioni)

1. In conformità a quanto disposto dalle risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015) e successive risoluzioni, può essere proposta al Comitato per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida la designazione di:
 - a) ogni individuo, gruppo o entità che partecipa al finanziamento, alla pianificazione, all'agevolazione, alla preparazione o alla perpetrazione di atti o attività da parte, in connessione con, nel nome, per conto o in favore dell'ISIL o Al-Qaida;
 - b) ogni individuo, gruppo o entità che fornisce, vende o trasferisce armi o materiali connessi, a favore dell'ISIL o Al-Qaida;
 - c) ogni individuo, gruppo o entità che recluta, arruola, addestra o in qualunque altro modo supporta gli atti o le attività di Al-Qaida, dell'ISIL, o di ogni loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
 - d) ogni entità detenuta o controllata, direttamente o indirettamente, da ogni individuo o entità che sia stato designato ai sensi delle lettere precedenti, o da individui che agiscono nel loro interesse o sotto la loro direzione.

Art. 4

(Criteri per le proposte di designazione ai sensi delle risoluzioni 1267 (1999), 1988 (2011) e successive risoluzioni)

1. In conformità a quanto disposto dalle risoluzioni 1267 (1999), 1988 (2011) e successive risoluzioni, può essere proposta al Comitato per le Sanzioni 1988 la designazione di:
 - a) ogni individuo, gruppo o entità che partecipa al finanziamento, alla pianificazione, all'agevolazione, alla preparazione o alla perpetrazione di atti o attività da parte, in connessione con, nel nome, per conto o in favore dei Talebani;
 - b) ogni individuo, gruppo o entità che fornisce, vende o trasferisce armi o materiali connessi, a favore dei Talebani;

- c) ogni individuo, gruppo o entità che recluta, arruola, addestra o in qualunque altro modo supporta gli atti o le attività dei soggetti che siano stati designati ai sensi delle lettere precedenti, e ogni individuo, gruppo o entità associato ai Talebani che costituisce una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza in Afghanistan;
- d) ogni entità detenuta o controllata, direttamente o indirettamente, da ogni individuo o entità che sia stato designato ai sensi delle lettere precedenti, o da individui che agiscono nel loro interesse o sotto la loro direzione.

Art. 5

(Criteri per le proposte di designazione ai sensi della risoluzione 1718 (2006) e successive risoluzioni)

1. In conformità a quanto disposto dalla risoluzione 1718 (2006) e successive risoluzioni, può essere proposta al Comitato per le Sanzioni 1718 la designazione di:
 - a) ogni individuo o entità coinvolto in programmi connessi al nucleare, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa della Repubblica Democratica di Corea;
 - b) ogni individuo o entità che fornisce supporto, anche attraverso mezzi illeciti, ai programmi di cui alla lettera precedente;
 - c) ogni individuo o entità che agisce nell'interesse o sotto la direzione di ogni individuo o entità designata ai sensi delle lettere precedenti;
 - d) ogni persona giuridica o entità detenuta o controllata, direttamente o indirettamente, da un individuo o entità designato ai sensi delle lettere a) e b);
 - e) ogni individuo o entità che assiste individui o entità designati nell'eludere le sanzioni o violare le disposizioni delle risoluzioni 1718 (2006) e 1874 (2009);
 - f) ogni individuo o entità che contribuisce ai programmi e attività proibiti dalle risoluzioni relative alla Repubblica Democratica di Corea ovvero alla elusione delle disposizioni in esse contenute;
 - g) ogni entità del Governo della Repubblica Democratica di Corea o del Partito dei Lavoratori della Corea, ovvero ogni individuo o entità che agisce nel loro interesse o sotto la loro direzione, o ogni entità da questi detenuta o controllata, che si ritiene siano associati ai programmi di cui alla lettera a) o con altre attività proibite dalla risoluzione 1718 (2006) e successive risoluzioni.

Art. 6

(Criteri per le proposte di designazione ai sensi della risoluzione 2231 (2015))

1. In conformità a quanto disposto dalla risoluzione 2231 (2015), può essere proposta al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la designazione di:
 - a) ogni individuo o entità che partecipa, è direttamente associata o dà il proprio sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al piano d'azione congiunto globale ovvero allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'Allegato B della risoluzione 2231 (2015);
 - b) ogni individuo o entità che fornisce assistenza a individui o entità designate nell'eludere le sanzioni o agire in modo non coerente con il piano d'azione congiunto globale o con la risoluzione 2231 (2015);
 - c) ogni individuo o entità che agisce nell'interesse o sotto la direzione di ogni individuo o entità di cui alle lettere precedenti o di ogni entità dagli stessi detenuta o controllata, anche attraverso mezzi illeciti.

TITOLO III

ESENZIONI DAGLI EFFETTI DEL CONGELAMENTO E ULTERIORI LIMITAZIONI

Art. 7

(Richieste dirette di esenzione)

1. Fatta salva la possibilità di richiedere l'esenzione al Comitato per le Misure Restrittive ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della Legge n. 57/2019, la cui istanza deve essere presentata secondo le modalità previste all'Allegato A al presente regolamento, in conformità a quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo, gli individui, gruppi o entità inclusi nella lista del Comitato per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida nonché del Comitato per le Sanzioni 1988, possono avanzare richiesta di esenzione dall'applicazione delle misure di congelamento, mediante istanza scritta e motivata, al *focal point* istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, secondo le modalità previste all'Allegato B al presente regolamento.

Art. 8

(Ulteriori casi di esenzione in materia di proliferazione delle armi di distruzione di massa)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, della Legge n. 57/2019, gli individui, gruppi o entità inclusi nella lista di cui alla risoluzione 2231 (2015) possono, altresì, avanzare al Comitato per le Misure Restrittive richiesta di esenzione dall'applicazione delle misure di congelamento in relazione a beni o fondi necessari a soddisfare un vincolo o una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui tali beni o fondi siano oggetto, a condizione che tale vincolo o decisione:

- a) sia intervenuto prima della data di adozione della risoluzione 1737 (2006);
- b) non vada a vantaggio di un soggetto nei confronti del quale siano state disposte misure restrittive ai sensi della risoluzione 2231 (2015).

2. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 1, il Comitato per le Misure Restrittive concede l'esenzione previa notifica al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

3. L'istanza di esenzione dall'applicazione delle misure di congelamento di cui al comma 1, deve essere disposta sulla base della modulistica di cui all'Allegato A al presente regolamento.

Art. 9

(Pagamenti in esecuzione di contratti sorti prima delle designazioni)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, della Legge n. 57/2019, con riferimento alle misure di congelamento adottate in applicazione delle risoluzioni 1737 (2006) e 2231 (2015), il Comitato per le Misure Restrittive può autorizzare un individuo, gruppo o entità colpito da tali misure ad effettuare pagamenti in esecuzione di contratti sorti prima della designazione.

2. Il Comitato per le Misure Restrittive autorizza il pagamento a condizione che:

- a) il contratto a cui si intende dare esecuzione non abbia ad oggetto uno o più beni o servizi di cui alla risoluzione 2231 (2015) ed eventuali successive risoluzioni, inclusi quelli di carattere finanziario;
- b) il beneficiario diretto o indiretto del pagamento non sia un individuo gruppo o entità soggetto alle misure restrittive disposte dalla risoluzione 2231 (2015).

3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma precedente, il Comitato per le Misure Restrittive notifica al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l'intenzione di autorizzare i pagamenti.

4. L'autorizzazione non può essere concessa se non siano trascorsi almeno dieci giorni lavorativi dalla notifica di cui al comma precedente.

TITOLO IV RICHIESTE DI CANCELLAZIONE

Art. 10 *(Richieste dirette di cancellazione)*

1. Fatta salva la possibilità di richiedere la cancellazione per il tramite del Comitato per le Misure Restrittive ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge n. 57/2019, la cui istanza deve essere presentata secondo le modalità previste all'Allegato C del presente regolamento, in conformità a quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo:
 - a) gli individui, gruppi o entità inclusi nella lista del Comitato per le Sanzioni 1988 ovvero, in caso di loro decesso o estinzione, i legittimi beneficiari, possono sottoporre istanza scritta e motivata di cancellazione direttamente al focal point istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, secondo le modalità di cui all'Allegato D;
 - b) gli individui, gruppi o entità inclusi nella lista del Comitato per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida ovvero, in caso di loro decesso o estinzione, i legittimi beneficiari, possono sottoporre istanza scritta e motivata di cancellazione all'Ufficio dell'Ombudsperson, istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, secondo le modalità di cui all'Allegato E.
2. Le istanze di cancellazione dei nominativi dalla lista nazionale, di cui all'articolo 20 della Legge n. 57/2019, devono essere indirizzate al Comitato per le Misure Restrittive secondo le modalità previste all'Allegato F.

TITOLO V OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Art. 11 *(Obbligo di comunicazione per l'Amministrazione pubblica)*

1. Ai sensi dell'articolo 23 della Legge n. 57/2019, qualora l'Amministrazione pubblica verifichi che i beni mobili o immobili registrati appartengono a soggetti presenti nelle liste delle Nazioni Unite oppure nella lista nazionale, ne dà comunicazione Agenzia di Informazione Finanziaria (in seguito Agenzia) mediante la compilazione del modulo di cui all'Allegato G al presente regolamento.
2. Il modulo di cui al comma 1 deve essere anticipato all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia.

Art. 12 *(Obbligo di comunicazione di beni o fondi congelati)*

1. L'Amministrazione Pubblica deve comunicare all'Agenzia, tramite il modulo di cui all'Allegato H, le misure restrittive applicate in conformità a quanto disposto dalle delibere congressuali, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o fondi oggetto di congelamento e le operazioni, i rapporti, nonché ogni altro dato o informazione disponibile riconducibile ai soggetti inclusi nella lista delle Nazioni Unite o nella lista nazionale.

Art. 13*(Aggiornamenti della modulistica)*

1. Il Comitato per le Misure Restrittive, ricevuti gli aggiornamenti della modulistica per il tramite del Dipartimento Affari Esteri, provvede all'adozione degli stessi e alla pubblicazione sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 novembre 2019/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Luca Boschi – Mariella Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

